ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONALE PER LA LIGURIA

RICORSO

nell'interesse del sig. **Martino Crucioli**, nato a Genova il 29/10/2005, C.F. CRCMTN05R29D969Y, residente in Genova, Salita delle Fieschine 11/7, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al presente atto, dall'**avv. Enrico Vignola** (C.F. VGNNRC90S13D600P; PEC *enrico.vignola@ordineavvgenova.it*; fax 0108930082), con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Genova, Via Assarotti 11/9, e domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC *enrico.vignola@ordineavvgenova.it*,

contro

l'**Università degli Studi di Genova** (C.F. 00754150100), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

per l'annullamento, previa sospensiva

e/o adozione di ulteriori idonee misure cautelari,

anche mediante misura cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a.

- del provvedimento della Dirigente dell'Università degli Studi di Genova, Area didattica, servizi agli studenti, orientamento e internazionalizzazione, Servizio Internazionalizzazione - Settore Flussi Europei e Internazionali, inviato a mezzo pec in data 30/3/2026 recante rigetto della richiesta di inserimento nella graduatoria "Erasmus+" della candidatura dello studente Martino Crucioli (**doc. n. 1**);

- della qualificazione, presumibilmente adottata tramite procedura automatizzata, della domanda di candidatura del ricorrente al predetto bando Erasmus+ come "non confermata" e/o comunque della decisione di non prendere in considerazione la predetta domanda;

- del bando Erasmus+ per l'assegnazione di borse di mobilità ai fini di studio per l'anno scolastico 2026/2027 (**doc. n. 2**) nella parte in cui prevede che "*l'Università non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento della domanda di candidatura nei*

modi e nei tempi stabiliti, né per eventuali interruzioni di rete né per fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore";

- nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, nessuno escluso ivi espressamente, della graduatoria relativa al predetto Bando eventualmente formatasi nelle more della notifica del presente ricorso e comunque allo stato non conosciuta.

FATTO

L'Università degli Studi di Genova partecipa al programma dell'Unione Europea "Erasmus+" finalizzato alla mobilità individuale e all'internazionalizzazione dei propri studenti e, nell'ambito di tale programma, ha bandito l'assegnazione di borse di mobilità ai fini di studio per l'anno accademico 2026/2027 (doc. n. 2).

Il bando in questione prevedeva che gli studenti potessero presentare la propria candidatura "*esclusivamente online accedendo ai Servizi online agli studenti sezione "Internazionalizzazione" link a Concorsi Erasmus> Bando Erasmus+ ai fini di studio - Iscrizione a bandi di concorso - borsa Erasmus+ ai fini di studio"*, con presentazione delle candidature dalle ore 12 del 18 febbraio alle ore 12 del 12 marzo 2026.

In data 11 marzo 2026 l'odierno ricorrente Martino Crucioli - studente regolarmente iscritto al secondo anno del corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza dell'Università di Genova, in possesso dei requisiti richiesti – presentava domanda di ammissione al predetto Bando, seguendo pedissequamente i passaggi esplicitati nel regolamento dello stesso, che risultavano essere i seguenti:

"*collegarsi alla pagina dei Servizi Online per gli Studenti,*

autenticarsi inserendo le proprie credenziali UnigePass (username e password);

selezionare la voce "Internazionalizzazione" link a "Concorsi Erasmus> Bando Erasmus+ ai fini di studio - Iscrizione a bandi di concorso - borsa Erasmus+ ai fini di studio"

compilare la domanda in ogni sua parte e, al termine della compilazione, CONFERMARLA cliccando sul tasto "Inoltra domanda"" (cfr. pag. 3 del Bando *sub* doc. n. 2).

In particolare, una volta compilata la domanda, l'odierno ricorrente procedeva a completare la procedura cliccando sull'apposito tasto "*inoltra domanda*" **venendo**

reindirizzato ad una "*pagina di successo*" in cui compariva la seguente dicitura: "*la domanda è stata inoltrata con successo e non potrà più essere modificata*".

Quanto sopra avveniva alla presenza di un altro studente, Tommaso Ciravegna, che assisteva alla procedura di presentazione della candidatura dell'odierno ricorrente e che, immediatamente dopo lo stesso, compilava anch'egli dalla medesima postazione informatica la propria candidatura al bando Erasmus+ eseguendo gli stessi passaggi, e - dopo aver cliccato sull'apposito tasto "*inoltra domanda*" - vedeva comparire la medesima pagina di successo recante la seguente rassicurante dicitura: "*la domanda è stata inoltrata con successo e non potrà più essere modificata*".

Che la modalità di presentazione della candidatura dell'odierno ricorrente si siano svolte nel modo dianzi descritto è attestato nell'autocertificazione del predetto studente Tommaso Ciravegna che si produce *sub* **doc. n. 3**: tale circostanza potrà all'occorrenza essere confermata in giudizio con prova testimoniale scritta, di cui fin da ora si chiede l'ammissione.

Vista la pagina della piattaforma di UniGe che confermava l'inoltro delle proprie domande, entrambi gli studenti chiudevano il computer confidando di aver presentato validamente le proprie candidature.

Peraltro, in data 20 marzo l'odierno ricorrente **riceveva una email dal dipartimento di giurisprudenza dove si comunicava che il colloquio necessario alla formazione della graduatoria si sarebbe tenuto il 25 marzo alle ore 8.30 presso l'aula 12 dell'Albergo dei Poveri** (cfr. **doc. n. 4**).

Tuttavia, recatosi a tale appuntamento, il Sig. Martino Crucioli apprendeva con sconcerto dai professori incaricati per il colloquio di non figurare nella lista dei candidati perché, per quanto riferito, la sua domanda di candidatura non risultava tra quelle correttamente ricevute dal sistema informatico.

L'odierno ricorrente inviava dunque diversi reclami all'Università chiedendo riscontro di eventuali problemi tecnici eventualmente verificatesi in data 11 marzo riguardanti il sito utilizzato per la presentazione della propria candidatura,

ottenendo la seguente risposta:

"***le confermiamo che in data 11 marzo si sono verificati alcuni problemi sul portale dei servizi online****, i quali sono stati risolti nel tardo pomeriggio dello stesso giorno. In tale occasione abbiamo ricevuto diverse segnalazioni, che sono state prontamente inoltrate all'ufficio competente. Dai nostri riscontri, tuttavia, non risultano comunicazioni da parte sua relative alla problematica indicata.*

Precisiamo inoltre che questo ufficio si occupa esclusivamente della gestione delle problematiche di natura tecnica e, pertanto, non è competente a esaminare il reclamo da Lei presentato" (cfr. **doc. n. 5**).

Ottenuta conferma del fatto che la mancata consegna della propria candidatura era con ogni probabilità imputabile a problemi tecnici del sito dell'Università, l'odierno ricorrente procedeva dunque a chiedere formalmente il re-inserimento della stessa ai fini della formazione della graduatoria (**doc. n. 6**).

Con il provvedimento in questa sede impugnato, l'Università ammetteva che si erano "***verificati momentanei sovraccarichi del sistema, tra le ore 17:24:57 dell'11/03 (ultima modifica alla domanda di candidatura da parte dello studente) e le ore 12.00 del 12/03***" ma rigettava comunque l'istanza.

Tale provvedimento, in uno con la qualificazione (presumibilmente adottata tramite procedura automatizzata) della domanda di candidatura del ricorrente come "non confermata" e/o comunque della decisione di non prendere in considerazione la predetta domanda, nonché con il Bando che addossa ai candidati il rischio di disfunzioni della piattaforma informatica predisposta dall'Università per la presentazione delle candidature, è ingiusto e illegittimo e andrà annullato per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) Violazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 1, commi 1 e 2-*bis*, e dell'art. 6 della legge n. 241/1990. Disparità di trattamento, irragionevolezza, contraddittorietà, difetto di istruttoria, lesione del principio di obbligo di soccorso istruttorio, di scusabilità dell'errore e del legittimo affidamento

nonché dei principi di correttezza, buon andamento, proporzionalità, economicità, efficacia, imparzialità, e del *favor partecipationis*.

I. Il provvedimento di rigetto dell'istanza del ricorrente (nonché la qualificazione della domanda di candidatura del ricorrente come "non confermata" e la decisione di non prenderla in considerazione) si basa, innanzitutto, sulla parte del Bando che esclude la responsabilità dell'Università per "*eventuali interruzioni di rete né per fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore*".

Tale clausola del Bando è evidentemente illegittima.

Per giurisprudenza costante "*il rischio inerente alle modalità di trasmissione non può far carico che alla parte che unilateralmente aveva scelto il relativo sistema e ne aveva imposto l'utilizzo ai partecipanti*" (cfr. C.d.S., Sez. III, 25.1.2013, n. 481; in termini Tar Lombardia - Milano, Sez. I, 04.03.2019 n. 455).

Ed ancora: "*per giurisprudenza consolidata in materia di gare telematiche, anche ove non sia possibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del singolo operatore economico, ovvero se la trasmissione dell'offerta sia stata impedita da un vizio del sistema informatico imputabile alla stazione appaltante, le conseguenze degli esiti anormali del sistema non possono comunque andare a detrimento dei partecipanti, stante la natura meramente strumentale del mezzo informatico (Consiglio di Stato, sezione III, 28 dicembre 2020, n. 8348, Consiglio di Stato, sezione III, 07 gennaio 2020, n. 86 e Consiglio di Stato, sezione V, 20 novembre 2019, n. 7922), nonché i principi di par condicio e di favor partecipationis. Dalla natura meramente strumentale dell'informatica applicata all'attività della Pubblica Amministrazione discende, infatti, il corollario dell'onere per quest'ultima di doversi accollare il rischio dei malfunzionamenti e degli esiti anomali dei sistemi informatici di cui la stessa si avvale, essendo evidente che l'agevolazione che deriva alla P.A. stessa, sul fronte organizzativo interno, dalla gestione digitale dei flussi documentali, deve essere controbilanciata dalla capacità di rimediare alle occasionali possibili disfunzioni che possano verificarsi, in particolare attraverso lo strumento procedimentale del soccorso istruttorio (TAR Lecce, 10.06.2019 n. 977; TAR Milano, I, 9.1.2019, n. 40)*" (cfr. TAR Lazio, Sez. I-*ter*, 19/7/2024 n. 14747).

II. Il provvedimento impugnato, poi, richiama la parte del Bando che dispone

che "*Al termine della compilazione, la domanda deve essere confermata, cliccando sul tasto "Inoltra domanda". Soltanto le domande inoltrate parteciperanno alla selezione*".

Ciò è esattamente quello che il ricorrente ha fatto, compilando la propria domanda e cliccando sul tasto "*inoltra domanda*", come dichiarato dal testimone che ha assistito all'inoltro della candidatura del Sig. Martino Crucioli (cfr. doc. n. 3), che ha potuto constatare non solo che lo stesso ha cliccato sul tasto "*inoltra domanda*" ma che ha anche ricevuto dal sistema la conferma dell'inoltro della stessa.

III. Il provvedimento, inoltre, afferma che la domanda di candidatura dell'odierno ricorrente risulterebbe "*non confermata*" e che tale stato sarebbe evidenziato "*dal warning in rosso visibile nella domanda stessa "DOMANDA NON ANCORA CONFERMATA ONLINE NON VALIDA PER LA CANDIDATURA*" specificando che "*il file in formato ".pdf" della domanda, generato dal sistema a seguito di compilazione, ed eventuali allegati sono visualizzabili da parte dei/elle candidati/e, **riaccedendo** alla procedura con le proprie credenziali UNIGEpass* [NDR: neretto e sottolineatura aggiunte] *fino alla data di chiusura del bando, al fine di consentire la verifica dei dati inseriti e la correttezza dei documenti uploadati, nonché dello stato della domanda*".

Senonché, il warning indicato non era affatto visibile al momento della conclusione della procedura di caricamento della candidatura del ricorrente e, anzi, quando il ricorrente ha cliccato sul pulsante "invio domanda" la piattaforma dell'Università – lungi dall'evidenziare qualunque tipo di warning – ha generato una pagina che confermava il corretto inoltro della candidatura e riportante la seguente rassicurante dicitura: "*la domanda è stata inoltrata con successo e non potrà più essere modificata*", come anche attestato dal Sig. Tommaso Ciravegna sub doc. n. 3.

Del resto, è il medesimo provvedimento impugnato a certificare che il predetto warning non era visibile al momento della conclusione della procedura ma solo "riaccedendo" alla stessa con le proprie credenziali per verificare *ex post* la correttezza dei dati caricati e lo stato della propria domanda.

Tuttavia, perché il ricorrente avrebbe dovuto riaccedere alla procedura se il sistema

aveva generato la scritta "*la domanda è stata inoltrata con successo e non potrà più essere modificata*"?

Peraltro, il ricorrente ha anche ricevuto la convocazione al colloquio previsto dal Bando, il che lo ha ulteriormente rassicurato sul buon esito dell'invio della propria candidatura, a nulla rilevando quanto affermato nel provvedimento impugnato, secondo cui tale email sarebbe stata una mera "*email di cortesia, che la Commissione ha fatto inoltrare a tutti gli studenti iscritti a tutti i corsi di studio del Dipartimento per dare massima pubblicità al colloquio"* poiché, da un lato, non si comprende perché l'Università avrebbe dovuto convocare al colloquio anche gli studenti che non avevano partecipato al Bando e, dall'altro, risulta evidente l'affidamento nel corretto invio della propria candidatura in chi ha ricevuto tale comunicazione.

Per tutte le concorrenti ragioni dianzi illustrate non è possibile imputare al ricorrente alcuna negligenza o imperizia.

È, invece, documentalmente comprovato ed ammesso anche dall'Università che, in concomitanza con la presentazione della candidatura da parte del ricorrente, vi siano state disfunzioni nel sistema informatico.

Infatti, l'Ufficio tecnico dell'Università ha confermato che "***in data 11 marzo si sono verificati alcuni problemi sul portale dei servizi online***, *i quali sono stati risolti nel* ***tardo pomeriggio*** *dello stesso giorno"* (cfr. doc. n. 5) e anche nel provvedimento impugnato (doc. n. 1) viene ammesso che si erano "***verificati momentanei sovraccarichi del sistema, tra le ore 17:24:57 dell'11/03 (ultima modifica alla domanda di candidatura da parte dello studente) e le ore 12.00 del 12/03***".

È dunque documentalmente provato che:

- il ricorrente, nei termini previsti dal Bando (ovvero in data 11 marzo u.s.), ha compilato la domanda in ogni sua parte, domanda che infatti risulta tutt'ora caricata e visibile sulla piattaforma informatica dell'Università di Genova pur con la dicitura (non visibile al momento del caricamento della stessa) "*non ancora confermata online non valida per la candidatura*" (cfr. **doc. n. 7**);

- il ricorrente ha cliccato sul tasto "invia domanda" vedendo comparire la schermata di successo per l'invio della stessa (cfr. dichiarazione sub doc. n. 3);
- l'Università ha ammesso che in concomitanza con l'orario di caricamento della domanda del ricorrente si sono verificati malfunzionamenti della propria piattaforma informatica (cfr. doc. nn. 1 e 5);
- l'Università ha anche inviato al ricorrente l'email di convocazione al colloquio previsto dal Bando (cfr. doc. n. 4).

Alla luce di quanto sopra, viene in rilievo il principio affermato in giurisprudenza secondo cui vi è l'obbligo del soccorso istruttorio persino in caso di dubbio circa l'effettivo malfunzionamento del sistema informatico imposto dalla P.A. procedente.

Per giurisprudenza costante, infatti, è illegittima la mancata attivazione del soccorso istruttorio di cui all'art. 6 della legge n. 241/1990, espressione del dovere di collaborazione e buona fede nei rapporti di diritto pubblico (*ex* art. 1 comma 2-*bis* della medesima legge n. 241/1990), tenuto conto della modalità esclusivamente telematica di presentazione della domanda, intrinsecamente esposta a variabili imprevedibili in possibile pregiudizio dei partecipanti: la giurisprudenza sul punto "*può compendiarsi nelle seguente massime: "..non può essere escluso dalla gara un concorrente che abbia curato il caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma telematica entro l'orario fissato per tale operazione, ma non è riuscito a finalizzare l'invio a causa di un malfunzionamento del sistema, imputabile al gestore" (Cons. Stato, sez. V, n. 7922/2019 e Cons. Stato, sez. III, n. 86/2020; 4811/2020). Nel medesimo senso si è chiarito che "se rimane impossibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del trasmittente o, piuttosto, la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull'ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara" (Cons. Stato, sez. III, n. 86/2020 cit.)*" (Cons. Stato, Sez. III, 24/11/2020 n. 7352).

Si veda anche Cons. Stato, Sez. VII, 2/5/2023 n. 4444, riguardante un caso in cui "*la causa del problema tecnico verificatosi durante l'esame dell'appellata è rimasta ignota, non essendo desumibile dalla documentazione in atti se il mancato funzionamento… fosse imputabile*

ad un'imperizia o una negligenza di quest'ultima o ad un momentaneo malfunzionamento della piattaforma telematica adoperata dall'Università o ancora ad un fatto del terzo", che ha ritenuto che si sarebbe comunque dovuto fare "*ricorso ai principi di correttezza e buon andamento che operano nei confronti dell'Amministrazione e che devono orientare le sue condotte nei rapporti con gli interessati*": a maggior ragione tale principio merita di essere applicato nel caso di specie, in cui il malfunzionamento imputabile alla piattaforma dell'Università è stato ammesso dall'Università stessa.

Ed ancora: "*la giurisprudenza amministrativa, sia di primo che di secondo grado, ha in effetti evidenziato come "il rischio inerente alle modalità di trasmissione non può far carico che alla parte che unilateralmente aveva scelto il relativo sistema e ne aveva imposto l'utilizzo ai partecipanti; e "se rimane impossibile stabilire se vi sia stato un errore da parte del trasmittente, o piuttosto la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull'ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara" (cfr. C.d.S., Sez. III, 25.1.2013, n. 481; in termini Tar Lombardia - Milano, Sez. I, 04.03.2019 n. 455 e questo Tar, Sez. I, 28.7.2015, n. 1094); facendone discendere, quale corollario, che "…le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi debbano collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti fra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni, nei reciproci rapporti" (cfr. questo Tar, Sez. I, 28.7.2015, n. 1094; in termini, Tar Lecce 10.06.2019, n .977).*

In buona sostanza, dalla natura meramente strumentale dell'informatica applicata all'attività della pubblica Amministrazione discende il corollario dell'onere per l'Amministrazione stessa di accollarsi il rischio dei malfunzionamenti e degli esiti anomali dei sistemi informatici di cui la stessa si avvale; anche come contropartita dell'agevolazione che deriva -sul fronte organizzativo interno- dalla gestione digitale dei flussi documentali. Tale utilità deve cioè essere controbilanciata dalla capacità di rimediare alle occasionali possibili disfunzioni che possano verificarsi, in particolare attraverso lo strumento procedimentale del soccorso istruttorio (art. 83 d.lgs. n. 50/2016 e art. 6 l. n. 241/1990).

In senso conforme anche la decisione n. 5136 del 7.11.2017 della quarta Sezione del Consiglio di

Stato, a termini della quale incombe sul gestore del sistema "predisporre, o comunque consentire, modalità alternative di inoltro delle domande", proprio per ovviare a possibili malfunzionamenti del sistema stesso.

In ipotesi dubbie, pertanto, gli effetti devono ricadere sul gestore del sistema; e ciò non solo in applicazione dei principi di par condicio e di favor partecipationis nelle procedure di gara (come già specificato in sede cautelare) ma anche come ricaduta dell'utilità che la pubblica Amministrazione trae dall'utilizzo di tali più spediti sistemi, fino a configurarsi in capo all'Amministrazione stessa un obbligo di predisporre "pro futuro ed in un'ottica conformativa del potere… unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda" (in tal senso TAR Roma, Sez. III, 11.1.2018 n. 299).

Proprio di recente il Consiglio di Stato è tornato sul tema con la sentenza n. 86 del 7 gennaio 2020 esprimendo principi sostanzialmente in linea con la giurisprudenza sin qui richiamata: "Devono qui trovare applicazione i consolidati principi, affermati da questo Consiglio di Stato, secondo cui non può essere escluso dalla gara un concorrente che abbia curato il caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma telematica entro l'orario fissato per tale operazione, ma non è riuscito a finalizzare l'invio a causa di un malfunzionamento del sistema, imputabile al gestore (v. di recente, per un caso non dissimile, Cons. St., sez. V, 20 novembre 2019, n. 7922 e anche la sentenza di questa sezione III, 7 luglio 2017, n. 3245, che però concerne un errore dell'impresa e non già un malfunzionamento del sistema)"; facendone discendere che "se rimane impossibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del trasmittente o, piuttosto, la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull'ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 25 gennaio 2013, n. 481)" (cfr. TAR Puglia-Bari, Sez. III, 3/4/2020 n. 461).

Inoltre, anche nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che il mancato invio della candidatura sia imputabile al ricorrente, nondimeno nel caso di specie l'Amministrazione avrebbe dovuto accogliere l'istanza di riammissione della candidatura avanzata dal ricorrente ravvisando la sussistenza di tutte le circostanze

necessarie per la rimessione in termini per errore scusabile, soprattutto in considerazione della comparsa della schermata di successo che ha indotto il medesimo ricorrente a fare affidamento sul corretto inoltro della propria candidatura.

In un caso analogo, infatti, il Consiglio di Stato ha richiamato i principi generali che presiedono all'esercizio dell'azione amministrativa (proporzionalità, buon andamento, efficacia, *favor* per la più ampia partecipazione possibile) evidenziando la necessità di dare "*il giusto peso all'affidamento incolpevole originato dal fatto che il programma informatico ha visualizzato lo stato della procedura come "definita"*". In tale caso, infatti, la giurisprudenza ha ritenuto sanabile persino la domanda priva di sottoscrizione rilevando che il candidato aveva compilato il *form online* effettuando l'*upload* della documentazione richiesta ed il sistema informatico aveva confermato la correttezza della procedura seguita e valorizzando, in particolare, il fatto che "*le specifiche circostanze della vicenda (modalità telematica di compilazione della domanda, stato "definita" evidenziato dal sistema dopo l'invio della domanda e, da ultimo, la comunicazione informatica trasmessa dall'Amministrazione attestante il buon esito degli adempimenti compiuti), rendono anche ragione della maturazione, in capo alla ricorrente, di una condizione di legittimo, ragionevole, affidamento, in merito alla rituale e utile conclusione dell'operazione di iscrizione*" (Cons. Stato, Sez. VII, 6/5/2025 n. 3863).

*****

SULLA RICHIESTA DI SOSPENSIVA E/O ADOZIONE DI ULTERIORI IDONEE MISURE CAUTELARI, ANCHE MEDIANTE DECRETO *INAUDITA ALTERA PARTE EX* ART. 56 COD. PROC. AMM.

In relazione al *fumus*, si richiama quanto *supra* dedotto.

Quanto al *periculum*, si evidenzia quanto segue.

Allo stato, l'Università di Genova non ha ancora approvato e pubblicato la graduatoria dei candidati che hanno partecipato al Bando in questione.

Tuttavia, la Professoressa Delegata alle Relazioni Internazionali per il Dipartimento

di Giurisprudenza, nel rispondere al reclamo del ricorrente, aveva chiesto all'Ufficio di Cooperazione Internazionale dell'Università di Genova di riscontrare celermente il suddetto reclamo "*in modo da poter chiudere la graduatoria e procedere all'assegnazione delle sedi entro il 10 aprile p.v., termine perentorio da Voi indicato*" (cfr. **doc. n. 8**).

Deve pertanto ritenersi che tale graduatoria sarà stilata **entro il 10 aprile p.v.** con conseguente assegnazione in tale data delle sedi Erasmus ai candidati collocatisi in posizione utile; la pubblicazione di tale graduatoria e l'assegnazione delle sedi concretizzerà - da un lato - il legittimo affidamento in capo agli studenti vincitori, che inizieranno ad organizzare il proprio viaggio e il proprio soggiorno all'estero e - dall'altro - il rischio per il ricorrente di veder sfumare la concreta ed agognata possibilità che la propria candidatura venga valutata senza discriminazioni, con una corretta comparazione rispetto a quella degli altri candidati al fine (e dunque prima) della formazione di una graduatoria.

Attesa l'impossibilità di trattare collegialmente la domanda entro la predetta data del 10 aprile 2026, nelle more della definizione del presente giudizio in fase cautelare collegiale e/o in fase di merito, si chiede all'Ill.mo Presidente adito, *medio tempore*, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., di emettere una pronuncia monocratica *inaudita altera parte* per sospendere il provvedimento di rigetto dell'ammissione del ricorrente e di ordinare, contestualmente, l'ammissione anche con riserva dello stesso e/o di adottare le cautele che riterrà opportune alla tutela dei diritti del ricorrente.

Tale provvedimento urgente contempera il bilanciamento degli interessi di tutte le parti coinvolte, ivi compresi i futuri controinteressati e la P.A. poiché eviterebbe:

- *in primis*, discriminazioni durante la valutazione dei requisiti, evitando che il ricorrente venga riammesso e valutato dopo la formazione della graduatoria;
- inoltre, il provvedimento richiesto eviterebbe la formazione di una graduatoria viziata per la mancata valutazione comparativa del ricorrente (dunque impugnabile con motivi aggiunti) e la conseguente concretizzazione di posizioni di affidamento che potrebbero venire disattese all'esito dell'accoglimento dell'istanza cautelare collegiale e/o del merito del presente ricorso, con disfunzioni, modifiche e ritardi

nell'attribuzione delle sedi.

Del resto, nell'attuale fase, l'ammissione della candidatura con riserva dell'odierno ricorrente non graverebbe l'Università sia perché la documentazione relativa alla sua candidatura risulta già integralmente caricata sull'apposita piattaforma (cfr. doc. n. 7) e dunque immediatamente valutabile dall'Università, sia perché, come detto, la graduatoria risulta ancora *in fieri*.

P.Q.M.

Si chiede:

in via cautelare, la sospensione degli atti impugnati e l'adozione di misura cautelare, anche mediante decreto presidenziale ex art. 56 c.p.a., volta all'ammissione con riserva del ricorrente ai fini della formazione della graduatoria e dell'assegnazione delle sedi relative al Bando Erasmus+ *de quo*;

in via istruttoria

- ove occorra, l'eventuale ammissione della prova testimoniale scritta ex art. 63, comma 3, c.p.a. e 257 bis c.p.c., acquisendo la deposizione del Sig. Tommaso Ciravegna (residente in Piazza della Lira italiana 2, Finale Ligure) sui seguenti quesiti:

  capitolo 1) "*Vero che in data 11/3/2026 intorno alle ore 17.30 si trovava in compagnia del Sig. Martino Crucioli, presso l'abitazione di quest'ultimo, al fine di compilare e inviare insieme le rispettive candidature on line al Bando Erasmos+ dell'Università di Genova?*";

  capitolo 2) "*Vero che in tale predetta circostanza, per compilare, caricare e inviare le rispettive candidature utilizzavate il computer presente nell'abitazione del suddetto Martino Crucioli?*";

  capitolo 3) "*Vero che in tale predetta circostanza lei assisteva alla compilazione della candidatura, al caricamento dei relativi documenti e all'invio della candidatura da parte di Martino Crucioli?*"

  capitolo 4) "*Vero che, in particolare, lei ha visto il Sig. Martino Crucioli cliccare il pulsante "Invio domanda"*?";

  capitolo 5) "*Vero che dopo che il Sig. Martino Crucioli aveva cliccato il pulsante "Invio*

domanda", sul computer compariva una schermata generata dal sistema che recava la dicitura "la domanda è stata inoltrata con successo e non potrà più essere modificata"?";

capitolo 6) "*Vero che, conclusosi con apparente successo l'invio della candidatura del Sig. Martino Crucioli, provvedeva con il medesimo computer a compilare, caricare ed inviare la propria candidatura per il medesimo Bando?*";

capitolo 7) "*Vero che dopo aver cliccato sul pulsante "Invio domanda" sul computer compariva nuovamente una schermata generata dal sistema recante la dicitura "la domanda è stata inoltrata con successo e non potrà più essere modificata"*?";

- l'eventuale ammissione di consulenza tecnica d'ufficio ex art. 67 c.p.a. volta all'accertamento e alla valutazione delle cause tecnico/informatiche che hanno condotto alla mancata corretta ricezione della domanda di candidatura del ricorrente da parte del sistema informatico predisposto dall'Università di Genova;

nel merito, l'annullamento degli atti impugnati, con ogni conseguente statuizione.

Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Si insta affinché l'Ecc.mo Collegio, in considerazione dell'oggetto della presente controversia, valuti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. per la tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, mandando alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare persone fisiche e giuridiche, contenuti nella decisione dell'odierno ricorso e ai fini della relativa divulgazione.

Si producono i documenti sopra indicati e numerati.

Ai fini del pagamento del contributo unificato sugli atti giudiziari, si dichiara che per il presente ricorso è dovuto un contributo di euro 650,00 (seicentocinquanta).

Genova, 7 aprile 2026

avv. Enrico Vignola

Enrico Vignola

Firmato digitalmente
da: Enrico Vignola
Data: 07/04/2026
16:40:07